

Emanato con D.R. n. 9032 del 3.11.2015

Pubblicato in albo informatico il 3.11.2015 – in vigore dal 18.11.2015

A cura del settore welfare - Area personale

# **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

### **Art. 1 Composizione**

1. Il Comitato per le pari opportunità d'Ateneo, d'ora innanzi denominato Comitato, è composto conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto.
2. Il Comitato, che dura in carica tre anni, elegge a maggioranza dei suoi componenti il/la Presidente, il/ a Vice Presidente e un/una Segretario/a. La/il vicepresidente sostituisce la/il Presidente in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 2 Attribuzioni**

1. Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive in materia di promozione e tutela delle pari opportunità a favore di tutte le componenti universitarie. A tal fine:
  - individua, anche su segnalazione dei soggetti coinvolti, le eventuali situazioni discriminatorie per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamenti sessuali, proponendo agli Organi dell'Ateneo e alla Direzione generale misure e iniziative necessarie a rimuoverle;
  - predispone piani di azioni positive dirette a garantire condizioni di effettiva parità nel lavoro e nello studio, in attuazione della normativa vigente in materia.
2. Il Comitato propone ed elabora ricerche finalizzate al monitoraggio delle condizioni di lavoro e di studio nell'Ateneo, nonché all'approfondimento della normativa vigente in materia di pari opportunità e di suoi profili applicativi.
3. Il Comitato promuove azioni di sensibilizzazione

volte al superamento delle discriminazioni e alla valorizzazione delle differenze rivolte a tutte le componenti universitarie, anche attraverso

L'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative culturali. Il Comitato sostiene l'attivazione di insegnamenti e corsi dedicati agli studi di genere.

4. Conformemente a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale, il Comitato partecipa, tramite un/una proprio/a delegato/a, alle riunioni di Contrattazione Collettiva Integrativa, nonché alle sedute della Commissione Formazione e del Comitato per l'integrazione degli studenti con disabilità. Può inoltre partecipare, su invito, ad altre commissioni o comitati d'Ateneo.

### **Art. 3-Sede, strumenti e risorse**

1. Il Comitato ha sede presso l'Ateneo.
2. Il Comitato si avvale del supporto necessario, fornitogli dai competenti uffici dell'Amministrazione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

### **Art. 4 – Diritto di informazione**

1. Il Comitato, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto di accesso ai dati e ai documenti necessari all'adempimento dei propri compiti.

### **Art.5 - Funzionamento**

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese con le modalità di cui all'art. 102 del regolamento generale di Ateneo.
2. Della seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario/a. In caso di assenza del Segretario/a il Comitato nella persona del Presidente assegna, seduta stante, le funzioni di Segretario/a ad uno dei presenti.
3. Le dimissioni di una componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente, che ne dà comunicazione al Comitato e agli Uffici competenti, per consentirne la sostituzione.

4. Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato può operare tramite commissioni o gruppi di lavoro.

5. Le attività svolte dai singoli componenti del Comitato nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sono considerate attività di servizio a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo web di Ateneo e viene altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.

2. È abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 125 del 30/04/1997.

